

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5792 del 30/11/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TERRE SRL (Imp. Via F.lli Montanari n. 44, 89, 330) RAVARINO (MO). Rif. Prot. n. 94/2020 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 15443/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5921 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA TERRE SRL (Imp. Via F.lli Montanari n. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).**

Rif. Prot. n. 94/2020 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 15443/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta TERRE SRL, avente sede legale in comune di Calderara di Reno (BO), v. Armaroli n. 9, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Ravarino, v. F.lli Montanari n. 44, 89, 330, in data 19/02/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/05/2020 con prot. n. 73116, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di lavorazione tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura);

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3528 del 22/07/2019.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, prot. n. 5908 del 29/07/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro - Modena, come da nota tecnica prot. n. 98238 del 08/07/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 99620 del 10/07/2020;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da SORGEAQUA SPA, prot. n. 719 del 26/10/2020;

Il Comune di Ravarino, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 91330 del 25/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta T.ERRE SRL per l'impianto ubicato in comune di Ravarino (MO), V. F.lli Montanari n. 44, 89, 330, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3528 del 22/07/2019 a far tempo dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 27/11/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Ravarino

Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Ravarino
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Ravarino

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

DITTA T.ERRE SRL (Imp. Via F.lli Montanari n. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>– Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura</li><li>– Acque di prima pioggia in pubblica fognatura</li></ul>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta T.ERRE SRL, nello stabilimento di V. Montanari n. 44, 89, 330 a Ravarino, svolge attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura), e intende modificare gli scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata da Arpae - SAC di Modena con determina n. 3528 del 22/07/2019, con l'introduzione di un

nuovo scarico derivante dal troppo pieno del sistema di raffreddamento del forno di saldobrasatura che sarà localizzato nello stabilimento T.R.2

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli edifici ed uffici, previo passaggio in fosse biologiche, e dallo scarico del lavandino del nuovo refettorio, previo passaggio da un pozzetto degrassatore, confluiscono nella rete interna delle acque nere e sono convogliate alla pubblica fognatura di Via Morotorto;
- le acque di raffreddamento dei forni di saldobrasatura confluiscono nella rete interna delle acque di scarico, previo passaggio dai relativi pozzetti di controllo, nei punti S1 e S3 e sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di pioggia ricadenti sulle coperture e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono mediante condotta interna di acque bianche nella pubblica fognatura di Via Morotorto;
- le acque di prima pioggia dell'area di transito mezzi individuata dall'azienda - previo trattamento dedicato costituito da pozzetto scolmatore, bacino d'accumulo di sedimentazione e separatore di oli - confluiscono nella rete interna delle acque nere nel punto S2 e vengono convogliate nella pubblica fognatura. Le acque di prima pioggia prodotte dall'azienda, vengono scaricate attraverso un sistema di trattamento, il cui dimensionamento risulta adeguato all'area interessata dall'attività (superficie interessata 5000 mq per un volume di trattamento pari a 25 mc). Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali. Tuttavia, si prescrive l'obbligo di mantenimento della portata di scarico dedotto dalla relazione tecnica di 0,522 mc/h. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta in modo tale che tutte le acque raccolte vengano trattate dal disoleatore entro 72 ore dalla fine dell'evento piovoso così come prescritto dal DGR 286/05. Il tempo di scarico previsto in funzione dei volumi raccolti è stimato in 48 ore pertanto in linea con la definizione di evento meteorico indicato nel DGR 1860/06;
- le acque di seconda pioggia, tramite bypass, confluiscono nella rete interna delle acque bianche e vengono convogliate nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici e del refettorio sono classificate come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di raffreddamento confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche";

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque di prima pioggia;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale; Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 719 del 26/10/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Ravarino, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 91330 del 25/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta T.ERRE SRL, con insediamento posto a Ravarino (MO), v. F.Lli Montanari 44, 89, 330, a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura) CODICE ATECO 24.20.2 nella pubblica fognatura di via Morotorto, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente, anche a monte di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri e le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 2) Entro 90 giorni dall'attivazione del nuovo scarico del troppo pieno del raffreddamento della saldobrasatura, la ditta deve fornire ad Arpae, Sorgeacqua SPA e Comune un'analisi del nuovo scarico al fine di verificarne l'assimilabilità alle acque reflue domestiche;
- 3) Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 1 e 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta in modo tale che tutte le acque raccolte vengano trattate dal disoleatore entro 72 ore dalla fine dell'evento piovoso così come prescritto dal DGR 286/05. Si prescrive l'obbligo di mantenimento della portata di scarico dedotto dalla relazione tecnica di 0,522 mc/h.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 8) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali per le acque di raffreddamento devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Per le acque di raffreddamento il prelievo fiscale deve essere effettuato subito a monte del punto di immissione della condotta dedicata nella rete fognaria.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale al periodico espurgo e manutenzione del sistema di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
  - 12) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
  - 13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
  - 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al S.A.C. ARPAE di Modena, al Comune di Ravarino e al gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Centro di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  - 15) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovrà essere eseguita nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia (S2), n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri: pH; COD, Idroc. Totali, Fosforo totale, SST, BOD5, Cloruri, Azoto Ammoniacale, COD 1h, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Cromo Tot., Nichel, Rame, Piombo, Zinco;
  - 16) La ditta deve trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeacqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, e inviarne una copia anche al SAC - ARPAE.
  - 17) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata al S.A.C. ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di prima pioggia, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

DITTA T.ERRE SRL (Imp. Via F.lli Montanari n. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TERRE SRL, che svolge attività di lavorazioni di tubi per tutte le applicazioni industriali, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Ravarino (MO), v. F.lli Montanari n. 44, 89, 330.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 20/05/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
  - stabilimento Stab.1: 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 28, 31A, 31B, 33;
  - stabilimento Stab.2: 25
  - stabilimento Stab.3: 13, 24, 30, 37, 38
- la modifica delle emissioni:
  - stabilimento Stab.1: 26 (aumento portata) e 27 (2 macchine; aumento portata)
  - stabilimento Stab.2: 15 (installazione ulteriore calata=3 postazioni; contemporaneità=1 postazione)
- lo spostamento degli impianti che generano i punti di emissione:
  - nello stabilimento Stab.1: n. 36 (proveniente da TR2)
  - nello stabilimento Stab.2: n. 32A e 32B (proveniente da TR1)
- la non installazione dei punti di emissione previsti dalla autorizzazione precedente: n. 12, 23, 34;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

<b>Emissione n.</b>	<b>Stabilimento</b>	<b>Descrizione</b>
39	Stab.1	Saldatura/Saldobrasatura (2 postazioni)
40	Stab.1	Saldatura (2 postazioni)
41	Stab.1	Saldatura/saldobrasatura (1 postazione)
42	Stab.2	Saldatura Tig robotizzata (2 postazioni)
43	Stab.2	Postazione lavaggio "Durr" a ciclo chiuso

- il seguente consumo di materie prime:
- filo di saldatura 5 t/anno
- elettrodi 50 kg/anno
- olio minerale 1.200 kg/anno
- gas per saldatura 30 mc/anno
- detergenti 600 kg/anno
- materiali d'apporto per saldobrasatura 1.800 kg/anno
- olio siliconico 30 l/anno
- talco 20 kg/anno
- solvente per macchina lavaggio a ciclo chiuso 500 l/anno
- gomma

#### **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Il Comune di Ravarino con prot. n. 5908 del 29/07/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 98238 del 08/07/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

#### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La Ditta T.ERRE SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Ravarino (MO), v. F.lli Montanari n. 44, 89, 330, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### **STAB. 1 - via F.lli Montanari n. 89**

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - TRATTAMENTO TERMICO (entrata forno)

portata massima	2.700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 100 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - SALDATURA 1

portata massima 2.900 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

##### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espresse come NO<sub>2</sub>) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - SALDATURA 2

portata massima 15.500 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

##### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espresse come NO<sub>2</sub>) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - SALDATURA 3

portata massima 4.300 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

##### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espresse come NO<sub>2</sub>) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - TRATTAMENTI TERMICI

portata massima 6.500 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

##### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Ammoniacca (NH<sub>3</sub>) 15 mg/Nmc

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 100 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - LAVAGGIO TUBI

portata massima 2.200 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

##### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na<sub>2</sub>O) 5 mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - LAVAGGIO TUBI

portata massima 2.200 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - LAVAGGIO TUBI

portata massima	2.200	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - RASTREMATURA E BORDATURA

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali /Nebbie Oleose	10	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - RASTREMATURA E BORDATURA (2 macchine bordatrici)

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali /Nebbie Oleose	10	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - LAVAGGIO TUBI

portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 31A - TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA (entrata)

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 31B - TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA (uscita)

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – ASPIRAZIONE GIOSTRA CONTROLLI DIMENSIONALI

portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	2	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – RAFFREDDAMENTO MACCHINA STAMPA 3D

*(emissione non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni)*

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – SALDATURA/SALDOBRASATURA (n. 2 postazioni)

portata massima	3500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali e Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
SOV (come C-organico totale)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 – SALDATURA (n. 2 postazioni)

portata massima	3500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali e Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 41 – SALDATURA/SALDOBRASATURA (n. 1 postazione)

portata massima	2300	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	4	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali e Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
SOV (come C-organico totale)	100	mg/Nmc

**STAB. 2 - via E.lli Montanari n. 330**

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - BANCO SALDATURA 2 (3 calate funzionanti alternativamente:  
contemporaneità 1 postazione)

portata massima	2.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m

durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - SALDATURA LINEA TUBI CORRUGATI

portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.32A-TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA A BIANCO  
(entrata)

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.32B-TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA A BIANCO  
(uscita)

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 – SALDATURA TIG ROBOTIZZATA (n. 2 postazioni)

portata massima	7500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali e Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 – POSTAZIONE LAVAGGIO “DURR” A CICLO CHIUSO

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	1	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

SOV (come C-Organico totale) 20 mg/Nmc

**STAB. 3 - via F.lli Montanari n. 44**

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - TAGLIO GOMMA + PUNTATURA MARGINI AD INDUZIONE

portata massima 5.800 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - LAVAGGIO PARTICOLARI METALLICI +  
FORNETTO PROVE LABORATORIO

portata massima 2.400 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata saltuaria

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (espresso come C-org. Totale) 20 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - FLUSSAGGIO TUBI

portata massima 5.000 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali /Nebbie oleose 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - APPLICAZIONE TALCO

portata massima 2.000 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 2 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - SFIATO ARIA CALDA VANO RAFFREDDAMENTO MOTORI

portata massima 800 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 4 h/g

**Prescrizioni**

**Relativamente al punto di emissione n. 37**, considerata l'attività saltuaria e il metodo di applicazione, si ritiene di poter derogare dalla installazione di impianto di abbattimento polveri, rimandando a successive verifiche l'imposizione di idoneo impianto di abbattimento.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

### **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

1. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ), deve essere preventivamente autorizzato. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ), devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;  
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 15 (Portata e Polveri), 26, 27, 39 (Portata, Polveri, COV), 40 (Portata, Polveri), 41 (Portata, Polveri, COV), 42 (Portata e Polveri), 43** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

- organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000

	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità **almeno Annuale** per i punti di emissione **n. n. 5, 6** (solo portata e polveri), **7** (solo portata e polveri), **10** (solo portata e polveri), **13, 15** (solo portata e polveri), **18, 19, 20, 21, 24, 25** (solo portata e polveri), **26, 27, 28, 30, 31A, 31B, 32A, 32B, 33, 37, 39** (Portata, Polveri, COV), **40** (Portata, Polveri), **41** (Portata, Polveri, COV), **42** (Portata e Polveri) e **43**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta T.ERRE srl (IMP. Via F.lli Montanari n. 89-330) RAVARINO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **T.ERRE srl**, nello stabilimento in comune di Ravarino (MO), Via F.lli Montanari n. 89-330, svolge attività di assemblaggio e taglio tubi in gomma.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico, presentato in data 19/02/2020 con Domanda di AUA, dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero camini di espulsione emissioni esistenti, camini di espulsione delle nuove emissioni e camini di espulsione delle emissioni modificate;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- il Comune di Ravarino non ha classificato il territorio ai sensi della Legge 447/1995, pertanto si ipotizza l’area in cui sorge la Ditta come classe IV “Aree di intensa attività umana”, con valore limite di

immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA e l'area in cui sono collocati i ricettori sensibili come classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;

- i ricettori sensibili individuati R1, R2 ed R3 sono edifici residenziali, il cui più rappresentativo (R2) è situato ad una distanza di circa 20-30 metri dalle nuove sorgenti sonore;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali in periodo diurno presso i ricettori considerati.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **T.ERRE srl** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 99620 del 10/07/2020;

Il Comune di Ravarino, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 91330 del 25/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Ravarino, via F.lli Montanari n. 89-330, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **T.ERRE srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**